



GABRIELLA TOTA

**La Cassazione torna a pronunciarsi sulla competenza
delle sezioni specializzate in materia di impresa
(nota a Cass., sez. VI, ord. 10 novembre 2021, n. 33087)**

1. Una società, deducendo di essere creditrice di altra società commerciale le cui obbligazioni erano state garantite mediante fideiussione, chiedeva e otteneva dal Tribunale di Roma un decreto ingiuntivo nei confronti del fideiussore. Successivamente la medesima società, agendo per il tramite della propria mandataria con rappresentanza, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano il fideiussore e i suoi tre figli, chiedendo in via principale che le donazioni nel frattempo stipulate dal primo in favore dei secondi fossero dichiarate simulate e, in via subordinata, che fossero dichiarate inefficaci *ex art. 2901 c.c.* nei confronti di essa creditrice, in quanto compiute in frode dei diritti di quest'ultima. Nel costituirsi in giudizio, il debitore eccepiva preliminarmente l'incompetenza per territorio del Tribunale adito, deducendo che tutti i convenuti risiedevano nella circoscrizione del Tribunale di Monza; che la propria obbligazione nei confronti dell'attrice era sorta nella circoscrizione del Tribunale di Monza, e doveva essere adempiuta «nella filiale di cui al conto corrente», sita in Roma, o al limite presso la sede della società mandataria; che, infine, le donazioni di cui si chiedeva dichiararsi la simulazione o l'inefficacia erano state stipulate anch'esse nella circoscrizione del Tribunale di Monza. Il convenuto aggiungeva che la competenza del Tribunale di Milano, da escludersi in base ai criteri ordinari, non avrebbe potuto sostenersi neppure ai sensi dell'art. 3, D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168, in quanto la domanda proposta dalla società attrice non aveva a oggetto una controversia societaria.

Con ordinanza del 31 maggio 2020 il giudice adito, nel pronunciarsi sulla questione preliminare della competenza, riteneva che la domanda di simulazione rientrasse nella competenza funzionale della sezione specializzata in materia di impresa, e dunque del Tribunale di Milano. Tuttavia, essendo stata la causa assegnata a una sezione ordinaria, e poiché i rapporti fra sezione ordinaria e sezione specializzata non danno luogo a questione di competenza, ma solo di distribuzione degli affari all'interno del medesimo ufficio, il giudice ordinava che il fascicolo fosse trasmesso al presidente del tribunale per le sue determinazioni. Avverso tale provvedimento il convenuto proponeva quindi regolamento di competenza.

Con l'ordinanza in commento, la S.C. affronta preliminarmente la questione se nella fattispecie sottoposta al suo esame sussista una competenza per materia del Tribunale di Milano *ex art. 3, D.Lgs. 168/2003*. A tale quesito essa dà risposta negativa sul rilievo che, per radicare la competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, occorre che si controverta sulla qualità di socio al fine della gestione dell'impresa sociale o della partecipazione ai benefici di essa; laddove nel caso dell'azione di simulazione o dell'azione revocatoria la controversia non verte sul rapporto societario quale *petitum* sostanziale, e non ha, dunque, fondamento endosocietario (in senso conforme v. già Cass. 20 maggio 2020, n. 9224, in *Fall.*, 2021, 1113 ss., con nota di CARMELLINO, secondo la quale sussiste la competenza funzionale del tribunale fallimentare, e non della sezione specializzata in materia di impresa, nel caso di azione promossa dal curatore tesa all'accertamento della simulazione dell'assegnazione di partecipazioni sociali della società fallita ai soci in occasione del loro recesso, in quanto, avuto riguardo al *petitum* e alla *causa petendi*, la stessa non attiene a situazioni rilevanti sulla vita sociale, vale a dire a vicende di governo interno ovvero inerenti la persona del singolo socio nei suoi rapporti con la società, con gli organi societari e con gli altri soci; Cass. 8 maggio 2020, n. 8661, secondo cui l'azione revocatoria che riguardi l'atto di vendita di quote societarie rientra nella competenza del tribunale ordinario e non della sezione specializzata in materia di impresa, atteso che tale azione non comporta conseguenze sulla titolarità delle quote contese né sui diritti connessi, ma può produrre, ove accolta, soltanto l'inefficacia del trasferimento nei confronti di chi agisce, non alterando, per il resto, la situazione proprietaria né l'assetto della società, che non è coinvolta direttamente; Cass. 14 ottobre 2020, n. 22149).

Esclusa la competenza speciale di cui all'art. 3, D.Lgs. 168/2003, la Corte ritiene che il Tribunale di Milano sia comunque competente a conoscere dell'azione pauliana secondo i criteri ordinari. A supporto di tale conclusione



essa rileva anzitutto come nel caso sottoposto al suo esame la società attrice avesse formulato nei confronti dei convenuti due domande subordinate – l'una di simulazione e l'altra revocatoria – tra le quali era senz'altro configurabile un cumulo tanto oggettivo (in quanto le domande risultavano proposte dalla stessa parte: art. 104 c.p.c.), quanto soggettivo (essendo state le medesime domande proposte contro più parti: art. 33 c.p.c.); con la conseguenza che il giudice competente per territorio su una delle due domande avrebbe potuto legittimamente conoscere anche dell'altra.

Quanto, poi, alla competenza *ratione loci* del Tribunale di Milano, la S.C. richiama il proprio consolidato indirizzo in base al quale, in tema di azione revocatoria, la competenza per territorio, «poiché concerne un'obbligazione da tutelare attraverso la dichiarazione di inefficacia (relativa) del negozio che si assume fraudolentemente posto in essere, va determinata in base ai criteri di collegamento alternativamente previsti dagli artt. 18-20 c.p.c.» (Cass. 24 gennaio 2020, n. 1594, in *Studium juris*, 2020, 1084; Cass. 6 luglio 1993, n. 7377, in *Arch. civ.*, 1993, 1048). Tra questi criteri vi è anche quello del «luogo di esecuzione dell'obbligazione per la tutela della quale l'attore aveva proposto azione revocatoria» (Cass. 18 giugno 2019, n. 16284). Poiché, dunque, nella specie l'obbligazione "tutelata" dalla revocatoria è quella di pagamento di una somma di denaro dovuta dal fideiussore al creditore garantito, e quest'ultimo è una società avente sede a Milano, la Corte conclude nel senso che il Tribunale di Milano sia il giudice competente *ex* 1182 c.c. sulla domanda di revocatoria e, di conseguenza, anche (*ex* art. 104 c.p.c. o *ex* art. 33 c.p.c.) sulla domanda di simulazione.

A completamento del discorso la Cassazione precisa infine che a nulla rileva, nel caso in esame, la circostanza che la società creditrice avesse nominato un mandatario, incaricandolo della riscossione del credito. Invero, per il combinato disposto degli artt. 20 c.p.c. e 1182 c.c., ai fini della determinazione della competenza per territorio assume rilievo solo il luogo in cui avrebbe dovuto essere adempiuta l'obbligazione dedotta in giudizio al momento della scadenza, mentre la successiva indicazione unilaterale da parte del creditore di un luogo diverso consente al debitore soltanto di pagare efficacemente nel luogo indicato, ma non incide sul criterio di collegamento previsto dall'art. 20 c.p.c. Anche sotto tale profilo resta dunque confermata la competenza per territorio del Tribunale di Milano.